



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della Casa - Servizi Educativi - Prevenzione e Protezione - Datore di lavoro

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 06/02/2023

OGGETTO: GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DI PISA MEDIANTE LA SOCIETÀ IN HOUSE FARMACIE COMUNALI PISA S.p.A.

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa detiene una partecipazione in Farmacie Comunali Pisa S.p.A. (FCP S.p.A.), codice fiscale. 01659730509, con una quota del 99,50% del capitale sociale;
- il Comune di Pisa ha approvato lo schema del nuovo Statuto sociale di Farmacie Comunali Pisa S.p.A. al fine di conformare la società al modello *in house* previsto dal D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che sono prossimi alla scadenza:

- il contratto a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa del 31.05.2003, rep. 54242, fasc. 89, integrato con allegato "B" all'atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 27.01.2012, rep. 55526, fasc. 412, che regola i rapporti tra Comune di Pisa e Farmacie Comunali Pisa S.p.A. relativamente alla gestione delle sei farmacie comunali;
- il contratto, allegato al medesimo atto di cui sopra, integrato con atto a rogito del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa del 09.12.2009, rep. 55317, fasc. 207, e con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Pisa del 27.01.2012, rep. 55526, fasc. 412, che regola i rapporti tra Comune di Pisa e Farmacie Comunali Pisa S.p.A. relativi alla concessione, a fronte di un canone di affitto, del complesso dei beni organizzati per l'esercizio d'impresa delle farmacie comunali;

VISTI:

- la Legge 12 febbraio 1968, n. 475 (*"Norme concernenti il servizio farmaceutico"*);
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 (*"Norme di riordino del settore farmaceutico"*);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*);
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*);
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che:

- il servizio delle farmacie comunali è un «servizio di interesse economico generale di livello locale» o «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022;
- ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 *"Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III"* dello stesso D.Lgs. 201/2022;

- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687, in materia di gestione delle farmacie comunali;

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 65 del 29.11.2022 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il quale, tra l'altro, prevede il mantenimento della partecipazione nella Farmacie Comunali Pisa S.p.A. in quanto *"il servizio delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali in quanto preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini; si configura inoltre quale servizio di interesse economico generale. Il Comune eroga detto servizio mediante la FCP S.p.A.. Il mantenimento della partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della vendita dei prodotti medicinali a livello comunale, incidendo sulle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza"*;

CONSIDERATO che la gestione delle sei farmacie comunali di Pisa mediante la FCP S.p.A. ha dato finora risultati soddisfacenti sia sotto il profilo della qualità del servizio che dell'andamento della gestione economica, consentendo di elevare il livello di accessibilità delle prestazioni, anche in termini di sedi e di orari di apertura, e di attuare iniziative volte alla promozione e tutela della salute ed alla facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari da parte di tutti i settori di utenza;

VISTI:

- la Relazione sulla verifica delle condizioni per la gestione delle farmacie comunali di Pisa a mezzo società *in house* (prot. n. 11196 del 26.01.2023), **allegato 1** parte integrante e sostanziale, redatta dalla Media Gestum Consulting S.r.l., società specializzata nel settore alla quale è stato affidato il servizio di analisi di mercato finalizzato alla valutazione delle condizioni di convenienza e sostenibilità della gestione delle farmacie comunali; in tale Relazione sono puntualmente analizzati i presupposti di legittimità e le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022;
- lo schema di Contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali di Pisa, **allegato 2** parte integrante e sostanziale, comprensivo dei relativi **allegato A** (Piano degli indicatori obiettivo) e **allegato B** (Piano economico-finanziario), parti integranti e sostanziali, nel quale sono fra l'altro previsti gli oneri di servizio pubblico e le condizioni finalizzate ad assicurare l'universalità e la socialità, l'efficienza, l'economicità e la qualità dell'erogazione del servizio;

CONSIDERATO che, non risultando avvenuta l'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli indicatori di cui all'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 e dovendosi provvedere con urgenza ad assumere gli atti necessari ad assicurare la continuità della gestione delle farmacie comunali, il suddetto Contratto di servizio definisce gli indicatori di esercizio del servizio, sulla base di specifica analisi di *benchmark*, e individua le condizioni, gli obiettivi e gli standard della gestione;

RITENUTO corrispondente all'interesse pubblico effettuare la gestione delle farmacie comunali di Pisa mediante affidamento *in house* alla Farmacie Comunali Pisa S.p.A., alle condizioni indicate nell'allegato schema di Contratto di servizio e nei documenti ad esso acclusi, in quanto tale soluzione, nel rispetto dell'onere di qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, risulta idonea a:

- proseguire l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, assicurando in tal modo la soddisfazione dei bisogni della comunità locale e la coesione sociale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

- continuare ad offrire agli utenti un alto livello di qualità e sicurezza, accessibilità fisica ed economica, continuità ed estensione temporale del servizio, non discriminazione e parità di trattamento nell'accesso universale;
- conseguire l'efficienza della gestione sulla base del predisposto Piano economico-finanziario, l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini attraverso le condizioni di esercizio previste dal Contratto di servizio, la trasparenza sulle scelte compiute dall'amministrazione e sui risultati conseguiti mediante il sistema di gestione e di controllo stabilito dal medesimo Contratto;
- assicurare, a fronte dell'erogazione del servizio con le modalità suddette, l'assenza di oneri economici a carico della finanza pubblica;
- dare conto del mancato ricorso al mercato in relazione all'efficienza della gestione e ai benefici per la collettività della soluzione prescelta;

RILEVATA dunque la necessità di procedere alla revisione dei rapporti tra il Comune di Pisa e Farmacie Comunali Pisa S.p.A. alla luce della vigente normativa in tema di società *in house*;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 13, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di gestire il servizio delle farmacie comunali di Pisa mediante affidamento *in house* alla Farmacie Comunali Pisa S.p.A., ai sensi il combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 475/1968 nonché dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;
- 2) di approvare, allo scopo, lo schema del Contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali di Pisa, **allegato 2**, unitamente ai relativi **allegati A e B**, parti integranti e sostanziali al presente atto;
- 3) di dare atto che il Dirigente della Direzione 13 "Sociale - Disabilità - Politiche della casa – Servizi educativi - Prevenzione e protezione - Datore di Lavoro", interverrà, in nome e per conto dell'Ente, una volta decorso il termine dilatorio per la stipula previsto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, alla sottoscrizione del Contratto di servizio con facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
- 4) di pubblicare gli atti previsti dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 201/2022 sul sito istituzionale del Comune di Pisa e di trasmetterli all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce ricognizione della situazione gestionale del servizio delle farmacie comunali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
- 6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gare e Contratti della Direzione 12 e alla Direzione 13, per quanto di competenza;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.

